



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali – Ufficio Relazioni Sindacali

Intesa sui criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria nell'ambito delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1) La presente intesa ha la finalità di disciplinare compiutamente, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e dal vigente Accordo Nazionale Quadro, i criteri che sovrintendono alla mobilità del personale appartenente al Comparto Sicurezza in servizio nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

2) A tal fine, la presente intesa è applicabile a tutto il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti, uffici o servizi penitenziari ubicati nelle regioni succitate.

Art. 2 - Tipologie di mobilità

Sono individuate le seguenti tipologie di mobilità:

- Assegnazione temporanea ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
- Assegnazione temporanea a domanda
- Assegnazione temporanea per esigenze di servizio
- Mobilità interna

Art. 3 - Assegnazione temporanea ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

1) Il Dirigente preposto all'Ufficio del Personale e della Formazione, valutate le esigenze di servizio può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in soprannumero all'organico di altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni rinnovabile.

2) L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

SARPE



OSAPP Aoufelo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali - Ufficio Relazioni Sindacali

OSAPP

FSA OSAPP/ah

OSAPP/ah

Melis

U.C. P.A. POU

di Nares

- 3) Il personale destinatario dei provvedimenti di mobilità di cui all'art. 7 del D.P.R. 254/99 ha diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato.
- 4) Semestralmente l'Amministrazione comunica: il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4 - Assegnazione temporanea a domanda

- 1) Qualora si verificasse che un appartenente al Corpo chieda di essere assegnato presso altro istituto del distretto per motivi diversi da quelli previsti al precedente art. 3 comma 1, l'Amministrazione può accogliere la domanda, previo esame della medesima, solo nel caso di reciprocità. Per reciprocità si intende che nell'istituto di destinazione deve esserci altra unità di Polizia Penitenziaria di pari ruolo che, contestualmente, chiede l'assegnazione presso l'istituto di provenienza del predetto dipendente.
- 2) L'ipotesi di cui al comma 1) viene *ipso facto* revocata qualora uno dei due dipendenti chieda la riassegnazione all'Istituto di provenienza.

Art. 5 - Assegnazione temporanea per esigenze di servizio

- 1) Ove ricorra la necessità di far fronte a brevi, improvvise ed imprevedibili carenze organiche in una delle sedi del Distretto, l'Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti del personale tra istituti e servizi di propria competenza, seguita da tempestiva informazione alle OO.SS.;
- 2) Il personale sostitutivo viene individuato tra quello in servizio presso le sedi più vicine e con minore scopertura di organico in relazione a quanto previsto dal D.M. del 08 febbraio 2001;
- 3) Ai fini della individuazione dei destinatari del provvedimento, si procede a comunicare ai dipendenti, appartenenti al ruolo richiesto, la necessità di effettuare il movimento, in modo da assegnare il personale che risulti consenziente;
- 4) Ai fini della designazione del personale da impiegare, in caso di domande eccedenti alle esigenze dell'Amministrazione, la stessa provvederà a predisporre un elenco secondo l'anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio verrà considerata l'età anagrafica (il più giovane).



OSAPP *Sturabolo*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali - Ufficio Relazioni Sindacali

Madei

5) Ove non sia stata espressa alcuna disponibilità, ovvero ove la disponibilità espressa non sia sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, si procede ad individuare coloro che abbiano minore anzianità di servizio.

6) Qualora l'assegnazione temporanea si protragga per un arco temporale superiore alla settimana lavorativa, salva la richiesta del dipendente a proseguire detta assegnazione, si procede a rotazione del personale;

7) I criteri di individuazione del personale da mobilitare dovranno seguire le seguenti priorità:

- a. Personale nubile/celibe;
- b. Personale senza prole;
- c. Personale con prole di età superiore a 14 anni;

8) Non rientra in tale ipotesi di mobilità il personale:

- a. beneficiario della Legge 104/92;
- b. che ha superato il cinquantesimo anno di età;
- c. affetto da patologia di rilevante gravità, certificata dagli Organi competenti;
- d. personale con prole infratreenne;
- e. personale in situazione monoparentale;
- f. il dirigente sindacale senza il preventivo nulla osta dell'O.S. di appartenenza;
- g. il personale destinatario dei permessi studio con obbligo di frequenza o esami in corso a dieci giorni.

9) Ove lo spostamento riguardi personale femminile, le sedi dalle quali effettuare la movimentazione dovranno essere prioritariamente individuate tra quelle più vicinorie (entro 100 km.) prive di sezione femminile;

10) Il personale di che trattasi dovrà svolgere esclusivamente gli incarichi per i quali si è determinata l'esigenza recepita nel provvedimento;

11) Al personale di cui sopra compete il servizio di missione secondo la normativa vigente. Altresì, il personale in questione ha diritto alla conservazione del posto di servizio precedentemente occupato.

Art. 6 - Mobilità interna

1) I Dirigenti delle sedi del distretto individuano, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del vigente Accordo Nazionale Quadro, unitamente con le Organizzazioni sindacali locali, i posti di servizio che devono essere assegnati mediante interpello con prova scritta e quelli da assegnare senza prova secondo le modalità del successivo comma 7. Altresì, unitamente

Dir. EA. Posa John

Singolo/Quattro

SAPPE



OSAPP Montebello

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali – Ufficio Relazioni Sindacali

alle Organizzazioni Sindacali, individuano i criteri per far fronte alle necessità temporanee che richiedono l'emissione di interpelli provvisori, ai sensi del seguente comma.

2) Il bando di interpello dovrà indicare se l'incarico da ricoprire è a tempo indeterminato o se provvisorio. In tal caso dovrà essere specificata la durata dell'incarico e la motivazione della provvisorietà.

Il bando d'interpello deve essere portato a conoscenza di tutto il personale mediante affissione in bacheca per almeno 15 giorni.

Per quanto riguarda il personale assente a qualsiasi titolo si demanda alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalità di comunicazione più idonee.

Il personale che si trova in stato di malattia non può partecipare alla prova d'interpello a meno che non presenti un certificato di idoneità al servizio.

Il bando d'interpello deve indicare data, ora e luogo della prova scritta che dovrà essere unica per tutti i candidati.

3) Le graduatorie degli interpelli di cui al comma 1 avranno validità annuale.

4) La prova scritta d'interpello è costituita da un questionario di dieci domande a risposta multipla, con tre possibili opzioni di risposta, il cui criterio di valutazione sarà il seguente:

risposta corretta	+ 1.00
risposta errata o multipla	- 0.25
risposta non data	0.00

Eventuali prove ulteriori potranno essere stabilite, solo di concerto con le organizzazioni sindacali, in sede di contrattazione locale.

Il punteggio delle prove è espresso in decimi; il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi delle singole prove.

Sono ritenuti idonei i candidati che nella prova scritta raggiungono il punteggio minimo di sei decimi.

La prova scritta deve essere effettuata anche nel caso in cui abbia presentato domanda un solo candidato.

5) A parità di punteggio delle prove di cui al precedente comma, verranno considerati i titoli di studio del personale. Il criterio di valutazione degli stessi è il seguente:

licenza media	+ 0.50
diplomi triennali	+ 0.75
diploma di maturità	+ 1.00
laurea	+ 1.50
laurea specialistica o vecchio ordinamento	+ 2.00

I punteggi di cui sopra non sono cumulabili.

Alla contrattazione decentrata è, altresì, demandato il compito di individuare

FSA-ENPP/ah cas

cas

UGIL

Meli

UIC P.A. PAV

plm

Smolli



OSAPP
Vantobols

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali – Ufficio Relazioni Sindacali

inviato
D.L. P.A. pen. film

Scrittura personale

eventuali titoli (es. patente europea informatica) utili per l'espletamento del servizio posto ad interpello ed il relativo punteggio da attribuire ai titoli che, comunque, non potrà essere superiore a 0.50.

6) Qualora la somma dei punteggi delle prove e dei titoli determinasse situazioni di parità, il personale verrà selezionato secondo la maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio verrà considerata l'età anagrafica (il più giovane).

7) Per gli interPELLI senza prova la graduatoria sarà stilata sommando punti 0.15 per ogni anno – interamente maturato - di anzianità di servizio ai punteggi dei titoli di studio come definiti al comma 5. A parità di punteggio verrà considerata l'età anagrafica (il più giovane).

8) Il personale mobilitato a qualsiasi titolo può partecipare esclusivamente agli interPELLI banditi dalla propria sede di provenienza, anche se ha presentato istanza di trasferimento. E', altresì esclusa la possibilità per il personale suddetto di partecipare ad interPELLI banditi dalla sede ove è temporaneamente assegnato.

9) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale in servizio al PRAP fino alla definizione di una nuova pianta organica.

10) Il personale che ha aderito all'interpello e ne risulti vincitore dovrà optare tra l'incarico ricoperto in precedenza e quello per il quale è stato indetto l'interpello. Detto personale non potrà partecipare, per il periodo di un anno, ad interPELLI per la copertura di entrambi i posti di servizio.

11) Qualora il vincitore dell'interpello rinunci all'incarico optato verrà reimpiegato nel servizio a turno.

12) La candidatura all'interpello non implica in alcun caso la preventiva rinuncia al posto di servizio occupato dal personale.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1) L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti.

2) Entro il 31 marzo di ogni anno, il Provveditore Regionale e le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente al

ASke
FSA-CUPP (by Sec)

Celle P.M.S.

Scrittura personale

31



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali – Ufficio Relazioni Sindacali

Comparto Sicurezza del Piemonte e della Valle d'Aosta, si incontrano, al fine di compiere un esame periodico della mobilità del personale; in tale sede sono, altresì, apportate le modifiche ritenute eventualmente necessarie alla presente intesa.

3) Fatti salvi i provvedimenti di applicazione del personale attualmente in vigore di cui alle situazioni previste agli artt. 3 e 4 del presente accordo, l'Amministrazione procede alla revoca dei distacchi per i quali non sussistano più le esigenze di servizio che li hanno determinati.

4) Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Le Direzioni provvederanno entro 15 giorni dalla suddetta data a recepire il contenuto del presente accordo procedendo, di concerto con le OO.SS., alla modifica delle intese sulla mobilità interna sottoscritte in sede locale. Quanto stabilito nel presente accordo sostituisce l'intesa siglata il 14 maggio 2007.

5) Sino all'entrata in vigore del presente accordo, l'Amministrazione si impegna a non assumere, comunque, provvedimenti di mobilità in contrasto con il medesimo.

Torino, li 20 maggio 2010

Organizzazioni Sindacali

Il Provveditore Regionale

SAPPE
OSAPP
CISL
UIL
SINAPPE
CGIL
FSA-CNPP
UGL

Aldo Fabozzi